



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2008 (04.06)
(OR. EN)**

9818/08

**ENV 317
PECHE 114**

NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea nelle riunioni della Commissione baleniera internazionale
- Adozione

- 1) La proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene è stata trasmessa al Consiglio il 21 dicembre 2007.
- 2) Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato la proposta il 20 maggio 2008.
- 3) Il Consiglio è invitato a:
 - adottare a maggioranza qualificata, con il voto contrario di DK, la decisione che figura nell'allegato I del presente documento, fra i punti "A" della sessione del 5 giugno 2008,
 - far iscrivere a verbale le dichiarazioni della Danimarca e della Commissione che figurano nell'allegato II e nell'allegato III del presente documento.

- 4) Per il momento la delegazione UK mantiene una riserva d'esame e una riserva d'esame parlamentare.
-

PROGETTO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea
nella 60ª riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 2008 riguardo alle
proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla
regolamentazione della caccia alle balene (ICRW)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE, tra gli obiettivi della politica ambientale della Comunità figura la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
- (2) Nella Comunità, la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva Habitat)² elenca tutte le specie di cetacei in quanto specie di interesse comunitario e chiede agli Stati membri di conservare queste specie o di ricostituirle, in uno stato di conservazione favorevole, nelle parti del loro territorio cui si applica il trattato. Tutte le specie di cetacei figurano nell'Allegato IV. Tutte le specie di balene sono pertanto rigorosamente protette contro la perturbazione, la cattura o l'uccisione deliberata nelle acque comunitarie. La direttiva vieta anche il possesso, il trasporto e la vendita o lo scambio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

¹ Doc. 16833/07, COM (2007)821 definitivo.

² GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- (3) Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹, che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nella Comunità europea, vieta l'introduzione di cetacei nella Comunità a fini prevalentemente commerciali².
- (4) Le balene sono specie migratorie. Di conseguenza, le politiche e normative comunitarie sulle balene saranno più efficaci nelle acque comunitarie se sostenute da un'azione coerente a livello mondiale.
- (5) La Commissione baleniera internazionale (IWC) è l'organizzazione internazionale che si occupa di conservare e gestire gli stock di balene a livello mondiale ed è stata istituita dalla Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene ("la convenzione"), firmata nel 1946. All'IWC possono partecipare solo gli Stati. Attualmente, 21 Stati membri dell'Unione europea sono Parti dell'IWC³. La Comunità europea vi partecipa in qualità di osservatore ed è rappresentata dalla Commissione.
- (6) La caccia alle balene a fini commerciali è stata sospesa nel 1986, a seguito di una moratoria approvata dalla maggioranza dei paesi rappresentati nell'IWC. I principali Stati balenieri hanno ripetutamente contestato la moratoria e continuano a cacciare le balene per scopi scientifici o in base ad altre eccezioni.

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

² Inoltre, il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio del 20 gennaio 1981 relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU L 39, del 12.2.1981) consente l'importazione dei prodotti elencati solo se non sono utilizzati a scopi commerciali.

³ Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

- (7) Nella riunione intersessionale dell'IWC svoltasi a Londra nel marzo 2008, gli Stati partecipanti hanno esaminato un processo per decidere la via che l'IWC dovrà seguire. Consapevoli della situazione delicata che prevale attualmente nell'IWC, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di partecipare in modo costruttivo a tutte le discussioni.
- (8) I lavori dell'IWC si basano su un annesso che disciplina la caccia commerciale e di sussistenza alle balene da parte delle popolazioni indigene a livello mondiale. L'annesso è allegato alla Convenzione e ne è considerato parte integrante. Esso contiene disposizioni particolareggiate sulla caccia alle balene per quanto riguarda gli obiettivi di conservazione e l'utilizzo delle risorse ricavate dalle balene. Le disposizioni e gli emendamenti dell'annesso sono vincolanti per le Parti, salvo in caso di obiezione formale di una Parte nei confronti di un emendamento, conformemente all'articolo V, paragrafo 3 dell'ICRW.
- (9) Le proposte di decisioni adottate in seno all'IWC e finalizzate a modificare l'annesso possono avere effetti giuridici e pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche e delle normative comunitarie applicabili ai cetacei. Alcune delle proposte di decisione che vengono regolarmente presentate in tutte le riunioni dell'IWC puntano ad autorizzare le attività di caccia mediante la fissazione di quote e l'applicazione di misure di gestione, oppure predisponendo la creazione di riserve e richiedono la definizione di una posizione comunitaria.
- (10) Gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente a norma dell'articolo 10 del trattato CE e non possono assumersi obblighi al di fuori dell'ambito della legislazione comunitaria se tali obblighi possono avere ripercussioni sulle normative comunitarie o alterarne l'ambito di applicazione.
- (11) Poiché la Comunità ha solo lo status di osservatore nell'IWC, la posizione della Comunità per le questioni di sua competenza dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse della Comunità.

- (12) Durante la 60ª riunione dell'IWC del 2008 è opportuno che la Comunità e gli Stati membri collaborino strettamente fra loro per garantire che gli eventuali emendamenti all'annesso siano compatibili con gli obiettivi delle politiche e delle normative comunitarie sulle balene,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nella 60ª riunione dell'IWC del 2008, per quanto attiene ai settori di sua competenza, è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse della Comunità.

Articolo 2

Qualora nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'IWC o durante le stesse possano avere ripercussioni sulla posizione di cui all'articolo 1 oppure se vengono avanzate proposte sul momento riguardanti materie sulle quali non è stata ancora espressa una posizione comunitaria, la posizione della Comunità per quanto riguarda i settori di sua competenza, è definita, anche sul momento, mediante coordinamento prima che la proposta sia messa ai voti.

Fatto a ,

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

- (1) L'obiettivo generale della Comunità europea con riferimento all'IWC è garantire un efficace quadro normativo internazionale per la conservazione e la gestione delle balene.
- (2) Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse della Comunità e adottano la seguente posizione in merito alle proposte di decisioni, aventi effetti giuridici, presentate all'IWC nella 60^a riunione del 2008:
 - (a) appoggiano il mantenimento nell'annesso della moratoria sulla caccia alle balene a fini commerciali;
 - (b) sono contrari a qualsiasi proposta riguardante nuovi tipi di caccia alla balena, attualmente non previsti dalla Convenzione, che potrebbero compromettere il mantenimento della moratoria sulla caccia commerciale alle balene, a meno che siffatte proposte garantiscano un miglioramento significativo per lo stato di conservazione delle balene a lungo termine e portino tutte le operazioni di caccia alla balena effettuate dai membri dell'IWC ad essere disciplinate dall'IWC;
 - (c) sostengono proposte e posizioni volte a porre fine alla "caccia a fini scientifici" al di fuori del controllo dell'IWC;
 - (d) sostengono le proposte di modifica dell'annesso finalizzate a istituire riserve per le balene conformemente alle norme dell'IWC;
 - (e) sostengono le proposte in materia di gestione della caccia di sussistenza alle balene da parte delle popolazioni indigene, a condizione che non venga compromessa la conservazione degli stock interessati, tenuto conto del principio di precauzione e del parere espresso dal comitato scientifico, e che le operazioni di caccia alla balena siano adeguatamente disciplinate e le catture restino nell'ambito di esigenze di sussistenza documentate e riconosciute.

Dichiarazione da allegare al verbale del Comitato/Consiglio

Dichiarazione della Danimarca
sulla

decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea nella 60ª riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 2008 riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene (ICRW).

Durante le discussioni sulla proposta la Danimarca ha cercato in modo coerente di colmare il divario esistente nella Comunità tra le opinioni divergenti sulla politica corretta da seguire nell'ambito dell'IWC, ma è risultato impossibile trovare una soluzione che salvaguardi gli interessi della Groenlandia e delle Isole Faerøer - territori danesi d'oltremare che non fanno parte della Comunità europea. Per proseguire la politica in materia di pesca alle balene nell'ambito dell'IWC che ha praticato per decenni nell'interesse dei propri territori d'oltremare, la Danimarca agirà secondo quanto affermato nella dichiarazione n. 25 allegata all'atto finale del trattato di Maastricht.

**Dichiarazione della Commissione
concernente**

la decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea, nella 60^a riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) nel 2008, riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene

Per quanto riguarda la base giuridica della decisione la Commissione deplora la soppressione dell'articolo 37 quale parte della base giuridica operativa che era stata inizialmente proposta dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può accettare la soppressione dell'articolo 37 nella fattispecie e fermo restando che questo non pregiudichi la competenza, a norma del trattato, della politica comune della pesca la quale, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, comprende tutte le risorse acquatiche vive. Tale accettazione non dovrebbe essere considerata come un precedente per futuri negoziati relativi alle risorse acquatiche vive ai sensi del suddetto regolamento.
